



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-08-2019 (punto N 34)

Delibera N 1046 del 05-08-2019

Proponente

CRISTINA GRIECO
DIREZIONE LAVORO

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Francesca GIOVANI

Estensore GIULIA VIVOLI

Oggetto

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Legge 68/1999, art. 26 l.r. 32/2002 - approvazione misure per la gestione e criteri per la ripartizione. Assegnazione risorse ad ARTI.

Presenti

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI MONICA BARNI	CRISTINA GRIECO	STEFANIA SACCARDI

Assenti

VITTORIO BUGLI MARCO REMASCHI

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-85988	2019	Prenotazione			5524153,10

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss. mm. ii.;

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 - "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 - "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto l'art. 37, comma 2 dello Statuto Regionale;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", così come modificata dalla legge regionale 08 giugno 2018, n. 28 ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 47/R, del 08/08/2003 e s.m.i.;

Visto l'articolo 21 ter della l.r. 32/2002, che prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI), ente dipendente della Regione ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 604 del 8/06/2018 con la quale è stata costituita l'Agenzia a decorrere dal giorno 8 giugno 2018;

Considerato che fra le funzioni attribuite ad ARTI di cui all'art 21 quater della l.r 32/2002 citata è prevista la gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

Visto l'art 21 della l.r 32/2002 che prevede che la Regione sviluppi e promuova politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, agevolare l'inserimento lavorativo, sostenendo il reinserimento nella vita lavorativa, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale;

Richiamato in particolare l'art 21 comma 2 lett. m) della Lr. 32/2002;

Ritenuto di programmare gli interventi sul fondo regionale disabili, definendo le misure (linee guida) per la gestione da parte di ARTI dei servizi volti all'inserimento lavorativo dei disabili, anche attraverso l'approvazione di avvisi volti alla concessione di contributi destinati a tal fine;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.03.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) per l'anno 2019, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale, n. 87 del 26 settembre 2018 che con riferimento al progetto regionale 11 "Politiche per il diritto e la dignità del lavoro" nell'azione di governo regionale continua ad essere centrale l'impegno della Regione a rafforzare il ruolo dei Centri per l'impiego e che la presenza dell'Agenzia regionale, (...) garantirà il proseguimento dell'attività (...) volta al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficacia e qualificazione del sistema, nonché di omogeneità nell'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva... (...) nell'ottica di fare acquisire ai centri per l'impiego un ruolo operativo più incisivo, soprattutto con riferimento agli utenti disoccupati, con maggiori difficoltà al reinserimento nel mercato del lavoro;

Visti gli artt. 26 e 27 della l.r 32/2002 citata;

Vista la Delibera G.R. n. 117 del 23 febbraio 2016 "Prime disposizioni organizzative per l'applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150";

Vista la Delibera G.R. n.660 del 17/07/2016 che ha approvato il regime di aiuti dell'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n.651/2014;

Richiamato l'Allegato A) della Decisione della Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 (Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti);

Tenuto conto che l'art. 14 comma 4 lettera b) della L. 12/03/1999 n. 68, come modificata dal D.lgs n. 151/2015, prevede tra gli interventi finanziabili dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili anche "contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro";

Richiamato altresì l'articolo 14, comma 4 lettera c) della citata legge 68/1999 che prevede che il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili eroga "ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui alla presente legge";

Valutata pertanto, in accordo con il Comitato Regionale per l'occupazione dei disabili, nella seduta del 26.07.2019, la necessità di approvare le misure finalizzate a sostenere e favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della L.68/1999, attraverso l'erogazione di contributi a carico del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili per progetti che possono combinare diversi tipi di misure a favore del miglioramento della capacità d'inserimento professionale, di seguito indicate e i criteri sempre di seguito indicati:

a) Contributo per progetto di inserimento lavorativo per:

- **assunzione a tempo indeterminato** per un importo massimo che potrà variare da 13.000,00 a 17.000,00 euro in base alla diversa tipologia di disabilità, prevedendo una maggiorazione del massimale in caso di disabilità di persona ultra50enne, invalidità oltre il 79%, disabilità sensoriale, disabilità psichica/intellettuale a patologia prevalente, e/o in base alla tipologia di impresa/datore di lavoro privato, ovvero se soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999 oppure non soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999, in quanto già ottemperanti

all'obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15;

- **assunzione a tempo determinato minimo 12 mesi** per un importo massimo che potrà variare da 5.500,00 a 8.500,00 euro in base alla diversa tipologia di disabilità, prevedendo una maggiorazione del massimale in caso di disabilità di persona ultra50enne, invalidità oltre il 79%, disabilità sensoriale, disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente, e/o in base alla tipologia di impresa/datore di lavoro privato, ovvero se soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999 oppure non soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999, in quanto già ottemperanti all'obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15;

- **trasformazione a tempo indeterminato** per un importo massimo che potrà variare da 4.000,00 a 7.500,00 euro in base alla diversa tipologia di disabilità, prevedendo una maggiorazione del massimale in caso di disabilità di persona ultra50enne, invalidità oltre il 79%, disabilità sensoriale, disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente, e/o in base alla tipologia di impresa/datore di lavoro privato, ovvero se soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999 oppure non soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999, in quanto già ottemperanti all'obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15;

b) Contributo per adeguamento/trasformazione del posto di lavoro fino ad un massimo di euro 5.000,00 (e comunque fino al 50% delle spese sostenute nel caso di imprese soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999 e fino al 75% nel caso di imprese non soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999) a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;

c) Contributo per abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali fino ad un massimo di euro 10.000,00 (e comunque fino al 50% delle spese sostenute nel caso di imprese soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999 e fino al 75% nel caso di imprese non soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999) a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;

d) Contributo per apprestamento tecnologie telelavoro fino ad un massimo di euro 2.700,00 a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;

e) Contributo per l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo, come previsto dal D.lgs. 151/2015, art. 1 lettera e) per un importo massimo che potrà variare da 2.500,00 a 3.000,00 euro in base alla diversa tipologia di disabilità, prevedendo una maggiorazione del massimale in caso di disabilità di persona ultra50enne, invalidità oltre 79%, disabilità sensoriale, disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente;

f) Contributo per le spese sostenute dalle Cooperative di tipo B , anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro che potrà variare da un minimo di euro 7.000,00 fino ad un massimo di euro 10.500,00;

g) Contributo per l'attivazione di un tirocinio della durata massima di 6 mesi finalizzato all'assunzione, pari a 500,00 euro mensili per il rimborso all'impresa/datore di lavoro privato dell'indennità erogata al tirocinante fino ad un massimo di euro 3.000,00.

Ritenuto necessario stabilire che i massimali di cui alle azioni dalla lettera a) alla lettera f) siano ridotti del 50% nel caso di orario di lavoro part time (almeno il 50% dell'orario full time stabilito dal CCNL di riferimento) e/o nel caso di contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi;

Ritenuto necessario destinare tali contributi alle imprese, se iscritte alla Camera di Commercio e con sede legale/unità operative interessate ai progetti di inserimento lavorativo in Toscana, e/o ai datori di lavoro privati (con esclusione del lavoro domestico) con sede legale/unità operative interessate ai progetti di inserimento lavorativo localizzate in Toscana;

Ritenuto di dover far fronte agli interventi di cui alla presente Delibera di Giunta Regionale con risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili per un importo totale di € 5.524.153,10;

Ritenuto opportuno procedere ad assegnare ad ARTI le risorse di cui sopra e che la ripartizione delle risorse sopraindicate tra i Settori a competenza territoriale, è effettuata secondo i seguenti criteri:

- il 40% diviso fra i territori provinciali in eguale misura;
- il 30% in rapporto alle somme dovute dalle imprese in ciascun territorio provinciale per gli esoneri parziali autorizzati;
- il 30% in base all'indicatore di qualità rappresentato dai disabili avviati a tempo indeterminato da ciascun servizio provinciale per l'impiego;

Dato atto che gli elementi per la quantificazione dei criteri per il riparto del Fondo sono stati determinati sulla base delle attività svolte nell'anno 2018;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'assegnazione ad ARTI dell'importo complessivo di € 5.524.153,10 a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili - e disponibili sul Bilancio regionale 2019 , *da prenotarsi sul capitolo/u (avanzo) 85988*;

Ritenuto altresì che tale somma sarà ripartita da ARTI ai Settori Servizi per il Lavoro secondo la seguente articolazione:

Territori provinciali	importo
Arezzo	803.623,54
Firenze	1.772.607,95
Grosseto	348.366,77
Livorno	274.434,96
Lucca	389.361,22
Massa	441.968,51
Pisa	269.588,70
Pistoia	304.472,45
Prato	459.699,73
Siena	460.029,27

Preso atto altresì che l'assegnazione delle somme di cui sopra è effettuata ai fini dell'approvazione da parte dei Settori territoriali di ARTI degli Avvisi per la concessione di contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla Legge 68/1999;

Dato atto che gli interventi di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di ulteriori finanziamenti qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

Ritenuto opportuno stabilire che i contributi di cui ai precedenti punti siano ammissibili per progetti di inserimento lavorativo che abbiano preso avvio dal 1 gennaio 2019;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia”;

Vista la delibera della Giunta regionale n 316/2019 “L.R. 28/2018 art. 13. Approvazione Bilancio preventivo 2019 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 81/2019 “Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002, Programma annuale delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) per l'anno 2019”;

Tenuto conto di quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 751/2019 “Indirizzi agli Enti dipendenti per la determinazione del contributo al contenimento dei costi di funzionamento”;

Ritenuto opportuno con il presente atto di impegnare ARTI a presentare alla Giunta Regionale le integrazioni al Bilancio preventivo 2019 e al programma di attività 2019 approvati con le delibere sopra citate, subordinando l'impegno delle risorse di cui all'atto in oggetto all'approvazione di tali integrazioni;

Preso atto della relazione di cui all'art. 4 comma 4 della legge regionale 65/2010;

Ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione Lavoro di trasferire all'Agenzia, le risorse assegnate con il presente atto;

Visto il parere favorevole del Comitato Direzionale nella seduta tenutasi in data 25/07/2019;

Vista la legge regionale 27/12/2018, n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 7/01/2019 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare le misure finalizzate a sostenere e favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della L.68/1999, attraverso l'erogazione di contributi a carico del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili per progetti che possono

combinare diversi tipi di misure a favore del miglioramento della capacità d'inserimento professionale, di seguito indicate:

a) Contributo per progetto di inserimento lavorativo per:

- **assunzione a tempo indeterminato** per un importo massimo che potrà variare da 13.000,00 a 17.000,00 euro in base alla diversa tipologia di disabilità, prevedendo una maggiorazione del massimale in caso di disabilità di persona ultra50enne, invalidità oltre il 79%, disabilità sensoriale, disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente, e/o in base alla tipologia di impresa/datore di lavoro privato, ovvero se soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999 oppure non soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999, in quanto già ottemperanti all'obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15;

- **assunzione a tempo determinato minimo 12 mesi** per un importo massimo che potrà variare da 5.500,00 a 8.500,00 euro in base alla diversa tipologia di disabilità, prevedendo una maggiorazione del massimale in caso di disabilità di persona ultra50enne, invalidità oltre il 79%, disabilità sensoriale, disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente, e/o in base alla tipologia di impresa/datore di lavoro privato, ovvero se soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999 oppure non soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999, in quanto già ottemperanti all'obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15;

- **trasformazione a tempo indeterminato** per un importo massimo che potrà variare da 4.000,00 a 7.500,00 euro in base alla diversa tipologia di disabilità, prevedendo una maggiorazione del massimale in caso di disabilità di persona ultra50enne, invalidità oltre il 79%, disabilità sensoriale, disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente, e/o in base alla tipologia di impresa/datore di lavoro privato, ovvero se soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999 oppure non soggetto all'obbligo di assunzione previsto dalla Legge 68/1999, in quanto già ottemperanti all'obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15;

b) Contributo per adeguamento/trasformazione del posto di lavoro fino ad un massimo di euro 5.000,00 (e comunque fino al 50% delle spese sostenute nel caso di imprese soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999 e fino al 75% nel caso di imprese non soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999) a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;

c) Contributo per abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali fino ad un massimo di euro 10.000,00 (e comunque fino al 50% delle spese sostenute nel caso di imprese soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999 e fino al 75% nel caso di imprese non soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999) a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;

d) Contributo per apprestamento tecnologie telelavoro fino ad un massimo di euro 2.700,00 a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;

e) Contributo per l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo, come previsto dal D.lgs. 151/2015, art. 1 lettera e) per un importo massimo che potrà variare da 2.500,00 a 3.000,00 euro in base alla diversa tipologia di disabilità, prevedendo una maggiorazione del massimale in caso di disabilità di persona ultra50enne, invalidità oltre 79%, disabilità sensoriale, disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente;

f) Contributo per le spese sostenute dalle Cooperative di tipo B , anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro che potrà variare da un minimo di euro 7.000,00 fino ad un massimo di euro 10.500,00;

g) Contributo per l'attivazione di un tirocinio della durata massima di 6 mesi finalizzato all'assunzione, pari a 500,00 euro mensili per il rimborso all'impresa/datore di lavoro privato dell'indennità erogata al tirocinante fino ad un massimo di euro 3.000,00.

2.di stabilire che i massimali di cui alle azioni dalla lettera a) alla lettera f) siano ridotti del 50% nel caso di orario di lavoro part time (almeno il 50% dell'orario full time stabilito dal CCNL di riferimento) e/o nel caso di contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi;

3.di destinare tali contributi alle imprese, se iscritte alla Camera di Commercio e con sede legale/unità operative interessate ai progetti di inserimento lavorativo in Toscana, e/o ai datori di lavoro privati (con esclusione del lavoro domestico) con sede legale/unità operative interessate ai progetti di inserimento lavorativo localizzate in Toscana;

4.di disporre che ARTI ripartirà le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili tra i Settori a competenza territoriale secondo i seguenti criteri, determinati sulla base delle attività svolte nell'anno 2018:

- il 40% diviso fra i territori provinciali in eguale misura;
- il 30% in rapporto alle somme versate dalle imprese in ciascun territorio provinciale per gli esoneri parziali e per le sanzioni riscosse;
- il 30% in base all'indicatore di qualità rappresentato dai disabili avviati a tempo indeterminato da ciascun servizio provinciale per l'impiego;

5.di assegnare al fine di dare attuazione di quanto disposto con la presente Deliberazione ad ARTI l'importo complessivo di € 5.524.153,10 a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili - e disponibili sul Bilancio regionale 2019, da prenotarsi sul capitolo Capitolo 85988/u (avanzo);

6.di stabilire che i contributi di cui ai precedenti punti siano ammissibili per progetti di inserimento lavorativo che abbiano preso avvio a partire dal 1 gennaio 2019;

7.di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia”;

8.di impegnare ARTI a presentare alla Giunta Regionale le integrazioni al Bilancio preventivo 2019 e al programma di attività 2019 approvati con le delibere 316/2019 e 81/2019 citate, subordinando l'impegno delle risorse di cui all'atto in oggetto all'approvazione di tali integrazioni;

9.di dare mandato alla Direzione Lavoro di trasferire all'Agenzia, le risorse assegnate con il presente atto.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente responsabile
FRANCESCA GIOVANI

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI